Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 146 del 16 giugno 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 16 giugno 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 20 maggio 1964, n. **406**.

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1964, n. **406.**

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, conclusi a Yaoundè il 20 luglio 1963:

a) Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, con Accordo e Protocolli allegati ed Atto finale;

b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio;

c) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità;

d) Protocollo relativo all'importazione di caffè verde nei Paesi del Benelux.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 57 della Convenzione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di lire 62.500.000.000, da ripartire in parti uguali in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in cui entreranno in vigore gli Accordi di cui all'articolo 1, si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — TAVIANI — REALE — GIOLITTI — TREMELLONI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità.

PROTOCOLLO

Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Atto finale

Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità.

Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità

Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei Paesi del Benelux

Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità.

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri,

e il Consiglio della Comunità Economica Europea,

da una parte, e

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,

Sua Maestà il Mwami del Burundi,

Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,

Il Presidente della Repubblica Centroafricana,

Il Presidente della Repubblica del Ciad,

Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville),

Il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville),

Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,

Il Presidente della Repubblica del Dahomey,

Il Presidente della Repubblica del Gabon,

Il Presidente della Repubblica Malgascia,

Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali,

Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,

Il Presidente della Repubblica del Niger,

Il Presidente della Repubblica del Ruanda,

Il Presidente della Repubblica del Senegal,

Il Presidente della Repubblica Somala,

Il Presidente della Repubblica del Togo,

i cui Stati sono in appresso denominati Stati associati,

dall'altra parte,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Riaffermando quindi la volontà di mantenere la loro Associazione,

Desiderando manifestare la reciproca volontà di cooperare su un piano di completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principî della Carta delle Nazioni Unite,

Decisi a sviluppare le relazioni economiche tra gli Stati associati e la Comunità,

Risoluti a proseguire in comune gli sforzi volti al progresso economico, sociale e culturale dei loro paesi,

Solleciti di agevolare la diversificazione dell'economia e l'industrializzazione degli Stati associati onde permettere loro di rafforzare l'equilibrio e l'indipendenza delle loro economie,

Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani nonchè delle relazioni economiche internazionali,

Hanno deciso di concludere una nuova Convenzione di Associazione tra la Comunità e gli Stati associati, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

S. E. Henri Fayat, Ministro, Aggiunto agli affari esteri

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

S. E. Walter Scheel, Ministro della cooperazione economica

Il Presidente della Repubblica Francese:

S. E. Raymond Triboulet, Ministro della cooperazione

Il Presidente della Repubblica Italiana:

S. E. Emilio Colombo, Ministro del tesoro

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:

S. E. Eugene Schaus, Ministro degli affari esteri e del commercio estero

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

S. E. Joseph Luns, Ministro degli affari esteri

Il Consiglio della Comunità Economica Europea:

S. E. Joseph Luns, Presidente in carica del Consiglio della C. E. E.

S. E. Walter Hallstein, Presidente della Commissione della C. E. E.

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:

S. E. Moise Traore, Ministro dell'economia nazionale

Sua Maestà il Mwami del Burundi:

S. E. Lorgio Nimubona, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun:

S. E. Victor Kanga, Ministro dell'economia nazionale

Il Presidente della Repubblica Centroafricana:

S. E. Jean Christophe Mackpayen, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica del Ciad:

S. E. Maurice Ngangtar, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville):

S. E. Victor Sathoud, Ministro del Piano

Il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville):

S. E. Marcel Lengema, Segretario di Stato agli affari esteri

Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:

S. E. Lambert Amon Tanoh, Ministro dell'educazione nazionale, Ministro, *ad interim*, delle finanze

Il Presidente della Repubblica del Dahomey:

S. E. Aplogan, Segretario di Stato agli affari africani

Il Presidente della Repubblica del Gabon:

S. E. André-Gustave Anguile, Ministro di Stato dell'economia

Il Presidente della Repubblica Malgascia:

S. E. Alfred Ramangasoavina, Guardasigilli, Ministro della giustizia

Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:

S. E. Jean-Marie Kone, Ministro di Stato incaricato del Piano

Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:

S. E. Mohammed Sidi, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica del Niger:

S. E. Ikhia Zodi, Ministro degli affari africani

Il Presidente della Repubblica del Ruanda:

S. E. Callixte Habamenshi, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica del Senegal:

S. E. Djime Momar Gueye, Ambasciatore, Rappresentante presso la C. E. E.

Il Presidente della Repubblica Somala:

S. E. Ali Omar Scego, Ambasciatore, Rappresentante presso la C. E. E.

Il Presidente della Repubblica del Togo:

S. E. Jean Agbemegnan, Ministro del commercio e dell'industria

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

TITOLO I.

Scambi commerciali.

Articolo 1

Al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra gli Stati associati e gli Stati membri, di rafforzare le loro relazioni economiche e l'indipendenza economica degli Stati associati e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale, le Alte Parti Contraenti hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti intese a regolare le reciproche relazioni commerciali.

Capitolo I

DAZI DOGANALI
E RESTRIZIONI QUANTITATIVE

Articolo 2

1. I prodotti originari degli Stati associati beneficiano, all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato ed alle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire.

2. Tuttavia, fin dall'entrata in vigore della Convenzione, gli Stati membri aboliscono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che essi applicano ai prodotti originari degli Stati associati riportati nell'Allegato della presente Convenzione.

Nello stesso tempo, gli Stati membri applicano alle importazioni di detti prodotti provenienti dai paesi terzi i dazi della tariffa doganale comune della Comunità.

3. Le importazioni di caffè verde nei paesi del Benelux e le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti dai paesi terzi, sono effettuate alle condizioni stabilite rispettivamente, per il caffè verde, dal Protocollo concluso tra gli Stati membri in data odierna e, per le banane, dal Protocollo concluso il 25 marzo 1957 tra gli Stati membri, nonchè dalla Dichiarazione allegata alla presente Convenzione.

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non pregiudica il regime che sarà riservato a taluni prodotti agricoli in virtù delle disposizioni dell'articolo 11 della presente Convenzione.

5. A richiesta di uno Stato associato hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Articolo 3

1. Ogni Stato associato accorda lo stesso trattamento tariffario ai prodotti originari di tutti gli Stati membri; gli Stati associati che non applicano ancora tale norma all'entrata in vigore della Convenzione devono ad essa conformarsi entro i sei mesi successivi.

2. I prodotti originari degli Stati membri fruiscono in ciascuno Stato associato, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione, dell'eliminazione graduale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che ciascuno Stato associato applica all'importazione di detti prodotti nel suo territorio.

Tuttavia, ciascuno Stato associato può mantenere e istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente a tali dazi che rispondano alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il suo bilancio.

I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che gli Stati associati riscuotono in conformità del comma precedente, nonchè le modifiche che essi possono apportare a tali dazi e tasse alle condizioni previste nel Protocollo n. 1, non devono provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri.

3. A richiesta della Comunità e secondo le modalità previste nel Protocollo n. 1, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Articolo 4

1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi alla esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione prende le misure appropriate qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni quantitative, gli Stati membri applicano alle importazioni dei prodotti originari degli Stati associati le corrispondenti disposizioni del Trattato e le decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire e che vengono applicate nelle reciproche relazioni.

2. A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Articolo 6

Gli Stati associati sopprimono, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, nonchè tutte le misure di effetto equivalente. Tale soppressione avviene progressivamente alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzione.

2. Gli Stati associati si astengono dall'introdurre nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri.

3. Se le misure previste dall'articolo 3 risultano insufficienti per far fronte alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione, o in caso di difficoltà nella loro bilancia dei pagamenti ovvero, per quanto riguarda i prodotti agricoli, a motivo delle esigenze derivanti dalle organizzazioni regionali di mercato esistenti, gli Stati associati possono, derogando alle disposizioni dei due paragrafi precedenti e osservando le condizioni stabilite dal Protocollo n. 2, mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originari degli Stati membri.

4. Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza di un monopolio nazionale, a carattere commerciale o di un organismo mediante il quale le importazioni sono, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, limitate, controllate, dirette o influenzate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e per eliminare progressivamente qualsiasi discriminazione per quanto riguarda le condizioni dell'approvvigionamento e dello smercio dei prodotti.

Fatta salva l'applicazione del seguente articolo 7, i piani di commercio con l'estero stabiliti dagli Stati associati non possono implicare o causare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta tra Stati membri.

Le misure prese in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo sono comunicate dagli Stati associati interessati al Consiglio di Associazione.

5. A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero, il regime che gli Stati associati applicano, in virtù del presente Titolo, ai prodotti originari degli Stati membri non può in nessun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito.

Articolo 8

La presente Convenzione non ostacola il mantenimento e la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra Stati associati.

Articolo 9

La presente Convenzione non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra uno o più Stati associati e uno o più paesi terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione.

Articolo 10

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata del commercio.

Capitolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 11

Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunità prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la Comunità e gli Stati associati interessati.

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di tali prodotti, quando essi siano originari degli Stati associati, è determinato, previa consultazione in seno al Consiglio d'Associazione, dalla Comunità stessa mano a mano che questa definisce la propria politica agricola comune.

Capitolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA COMMERCIALE

Articolo 12

1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti convengono di informarsi reciprocamente e, a richiesta di una di esse, di consultarsi ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione.

2. Tali consultazioni riguardano le misure relative agli scambi commerciali con paesi terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una o più Parti Contraenti e particolarmente:

a) la sospensione, modificazione e abolizione dei dazi doganali,

b) la concessione di contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo, ad eccezione dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

c) l'istituzione, la riduzione o la soppressione di restrizioni quantitative, fatti salvi gli obblighi derivanti, per talune Parti Contraenti dalla loro appartenenza al G. A. T. T.

3. Fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione stabilisce la procedura d'informazione e di consultazione relativa alla applicazione del presente articolo.

CAPITOLO IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 13

1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica di uno Stato associato o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, questo Stato, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, può prendere le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure e le loro modalità d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.

2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero e qualora sorgano difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 5, le misure necessarie nelle loro relazioni con gli Stati associati.

Tali misure e le loro modalità d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. In seno al Consiglio di Associazione si hanno consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunità e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta di uno o più Stati associati.

CAPITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che instauri direttamente o indirettamente una discriminazione fra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti Contraenti.

TITOLO II.

Cooperazione finanziaria e tecnica

Articolo 15

La Comunità partecipa, alle condizioni indicate più oltre, alle misure atte a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante uno sforzo complementare a quelli compiuti da tali Stati.

Articolo 16

Ai fini di cui all'articolo 15 e per la durata della presente Convenzione un importo globale di 730 milioni di unità di conto è fornito:

a) per 666 milioni di unità di conto dagli Stati membri; questo importo, versato al « Fondo europeo di sviluppo », qui di seguito denominato il Fondo, è impiegato sino a concorrenza di 620 milioni di unità di conto sotto forma di aiuti non rimborsabili e per il resto sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

b) fino a concorrenza di 64 milioni di unità di conto dalla Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la Banca, sotto forma di prestiti concessi da quest'ultima alle condizioni di cui al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, allegato alla presente Convenzione.

Articolo 17

Alle condizioni contemplate dalla presente Convenzione e dal Protocollo n. 5, l'importo fissato dall'articolo 16 è impiegato:

1. nel settore degli investimenti economici e sociali:

per progetti di infrastruttura economica e sociale,

per progetti a carattere produttivo d'interesse generale,

per progetti a carattere produttivo e a redditività finanziaria normale,

per l'assistenza tecnica che precede, accompagna e segue gli investimenti;

2. nel settore della cooperazione tecnica generale:

per studi sulle prospettive di sviluppo delle economie degli Stati associati,

per programmi di formazione del personale dirigente e di formazione professionale;

3. nel settore degli aiuti per la diversificazione e per la produzione:

per azioni destinate essenzialmente a permettere la commercializzazione a prezzi di concorrenza sui mercati della Comunità nel loro insieme, incoraggiando specialmente la razionalizzazione delle colture e dei metodi di vendita e facilitando ai produttori gli adattamenti necessari;

4. nel settore della regolarizzazione dei corsi:

per anticipazioni allo scopo di contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.

Articolo 18

Gli aiuti non rimborsabili e i prestiti sono destinati:

a) fino a concorrenza di 500 milioni di unità di conto al finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2,

b) fino a concorrenza di 230 milioni di unità di conto al finanziamento delle azioni contemplate dallo articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 19

I prestiti della Banca di cui all'articolo 16-*b*) possono essere accompagnati da abbuono di interessi. Il tasso di questi abbuoni può arrivare al 3 per cento per prestiti di una durata massima di 25 anni.

Gli importi necessari al pagamento degli abbuoni di interessi sono imputati, per tutta la durata dell'esistenza del Fondo, all'importo degli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 16-*a*).

Articolo 20

1. La Comunità può concedere sulle disponibilità di tesoreria del Fondo anticipazioni fino a un massimo di 50 milioni di unità di conto per gli interventi contemplati dall'articolo 17, paragrafo 4.

2. Tali anticipazioni sono concesse alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5.

Articolo 21

Per il finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17 lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessato stabilisce, alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5, un fascicolo per ogni progetto o programma per il quale sollecita un concorso finanziario. Trasmette tale fascicolo alla Comunità indirizzandolo alla Commissione.

Articolo 22

La Comunità istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtù delle disposizioni dell'articolo precedente. Mantiene con gli Stati associati interessati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti o programmi che le sono sottoposti. Lo Stato o il gruppo di Stati interessato è informato dell'esito della rispettiva domanda.

Articolo 23

Il concorso della Comunità alla realizzazione di taluni progetti o programmi può assumere la forma di partecipazione a finanziamenti ai quali possono contribuire in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali o autorità e istituti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri.

Articolo 24

1. I beneficiari degli aiuti del Fondo sono:

a) per quanto riguarda gli aiuti non rimborsabili:

per i progetti di investimenti economici e sociali, gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico;

per i programmi relativi alla formazione del personale dirigente e alla formazione professionale nonchè per gli studi economici, i Governi degli Stati associati, gli istituti o organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, i borsisti e i tirocinanti;

per gli aiuti alla produzione, i produttori;

per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunità o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi;

b) per quanto riguarda i prestiti a condizioni speciali e gli abbuoni di interessi:

per i progetti di investimenti economici e sociali, gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico; oppure eventualmente, per decisione speciale della Comunità, imprese private;

per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunità o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi; ed eventualmente, per decisione speciale della Comunità, le imprese private.

2. Gli aiuti finanziari non possono essere impiegati per coprire le spese correnti d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento.

Articolo 25

Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dal Fondo o dalla Banca la partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare d'appalto, ai contratti è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche, cittadine degli Stati membri o degli Stati associati, nonchè alle persone giuridiche che abbiano la nazionalità degli Stati membri o degli Stati associati.

Articolo 26

L'impiego degli importi destinati al finanziamento di progetti o di programmi, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, deve essere conforme alle destinazioni decise ed avvenire nelle migliori condizioni economiche.

Articolo 27

Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica nello ambito dell'associazione, in base soprattutto ad una relazione annua che gli sottopone l'organo incaricato della gestione degli aiuti finanziari e tecnici della Comunità.

Articolo 28

La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni contemplate dall'articolo 57, o la denuncia della Convenzione, in conformità dell'articolo 62, implica per le Parti Contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari fissato dagli articoli 16 e 18.

TITOLO III.

Diritto di stabilimento, servizi, pagamenti e capitali

Articolo 29

Fatta salva l'esecuzione delle misure adottate in applicazione del Trattato, i cittadini e le società di tutti gli Stati membri sono messi in ogni Stato associato gradualmente e al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione su un piano di parità in materia di diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi.

Il Consiglio di Associazione può autorizzare uno Stato associato, a richiesta di quest'ultimo, a sospendere per un periodo e per un'attività determinati l'applicazione delle disposizioni del comma precedente.

Tuttavia, i cittadini e le società di uno Stato membro possono beneficiare, per una determinata attività, in uno Stato associato delle disposizioni del primo comma soltanto nella misura in cui lo Stato cui appartengono concede per questa stessa attività vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle società dello Stato associato in questione.

Articolo 30

Nel caso in cui uno Stato associato accordi ai cittadini o alle società di uno Stato, che non sia nè Stato membro della Comunità nè Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento più favorevole di quello derivante per i cittadini o le società degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle società degli Stati membri, eccetto quanto derivi da accordi regionali.

Articolo 31

Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione importa, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, nonchè la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, e la creazione di agenzie, succursali o filiali.

Articolo 32

Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento e ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attività a carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigiane e le attivià delle libere professioni, escluse le attività salariate.

Articolo 33

Ai sensi della presente Convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Le società di uno Stato membro o di uno Stato associato sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato associato che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro o in uno Stato associato; tuttavia, nel caso in cui dette società abbiano in uno Stato membro od associato soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con la economia di detto Stato membro o di detto Stato associato.

Articolo 34

Il Consiglio di Associazione adotta tutte le decisioni necessarie onde favorire l'esecuzione degli articoli da 29 a 33.

Articolo 35

Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti della propria competenza in materia, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali e ai salari, nonchè il trasferimento di questi pagamenti nello Stato membro o nello Stato associato in cui risiede il creditore o il beneficiario nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata in applicazione della presente Convenzione.

Articolo 36

Durante tutta la durata dei prestiti e delle anticipazioni di cui ai capitoli III, IV e V del Protocollo n. 5, gli Stati associati si impegnano a mettere a disposizione dei debitori le divise necessarie al pagamento degli interessi e all'ammortamento dei prestiti concessi per i progetti da realizzare sul loro territorio nonchè al rimborso delle anticipazioni concesse alle casse di stabilizzazione.

Articolo 37

1. Gli Stati associati cercano di non introdurre nuove restrizioni di cambio concernenti il regime degli investimenti e i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali che ne risultano quando sono effettuati da persone residenti negli Stati membri e cercano altresì di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti.

2. Gli Stati associati, nella misura necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, si impegnano a trattare su un piano di parità, al più tardi il 1° gennaio 1965, i cittadini e le società degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione nonchè i movimenti di capitali che ne risultano.

Articolo 38

Il Consiglio di Associazione formula qualsiasi utile raccomandazione alle Parti Contraenti circa l'applicazione degli articoli 35, 36 e 37.

TITOLO IV.

Le Istituzioni dell'Associazione

Articolo 39

Le Istituzioni dell'Associazione sono:
il Consiglio di Associazione assistito dal Comitato di Associazione.
la Conferenza parlamentare dell'Associazione,
la Corte arbitrale della Associazione.

Articolo 40

Il Consiglio di Associazione è composto dei membri del Consiglio della Comunità Economica Europea e di membri della Commissione della Comunità Economica Europea, da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato associato, dall'altra.

Ogni membro del Consiglio di Associazione può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.

Il Consiglio di Associazione può deliberare validamente soltanto con la partecipazione di metà dei membri del Consiglio della Comunità, di un membro della Commissione e di metà dei membri titolari rappresentanti i Governi degli Stati associati.

Articolo 41

La Presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno da un membro del Consiglio della Comunità Economica Europea e da un membro del Governo di uno Stato associato.

Articolo 42

Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.

Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

Articolo 43

Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo fra la Comunità, da un lato, e gli Stati associati, dall'altro.

La Comunità e gli Stati associati determinano, ciascuno con un Protocollo interno, le modalità di formazione della rispettiva posizione.

Articolo 44

Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.

Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare qualsiasi risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione.

Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente, alla luce degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione.

Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 45

Il Consiglio di Associazione è assistito nell'adempimento del suo compito da un Comitato di Associazione composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ogni Stato associato, dall'altra.

Articolo 46

La Presidenza del Comitato di Associazione è affidata allo Stato che assume la Presidenza del Consiglio di Associazione.

Il Comitato di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno che è sottoposto al Consiglio di Associazione per l'approvazione.

Articolo 47

1. Il Consiglio di Associazione determina nel proprio regolamento interno i compiti e la competenza del Comitato di Associazione per garantire soprattutto la continuità della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione.

2. Ove occorra, il Consiglio di Associazione può delegare al Comitato di Associazione, alle condizioni ed entro i limiti che esso stesso stabilisce, l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della presente Convenzione.

3. In tal caso, il Comitato di Associazione si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 43.

Articolo 48

Il Comitato di Associazione riferisce al Consiglio di Associazione sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza.

Esso presenterà altresì al Consiglio di Associazione ogni utile proposta.

Articolo 49

L'attività del segretario del Consiglio di Associazione e del Comitato di Associazione si svolge su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio di Associazione.

Articolo 50

La Conferenza parlamentare dell'Associazione si riunisce una volta all'anno. Essa è composta, su base paritetica, di membri del Parlamento Europeo e di membri dei Parlamenti degli Stati associati.

Il Consiglio di Associazione presenta ogni anno alla Conferenza parlamentare una relazione sull'attività svolta.

La Conferenza parlamentare può votare risoluzioni sulle materie concernenti l'Associazione, designa il presidente e l'ufficio di presidenza e stabilisce il proprio regolamento interno.

La Conferenza parlamentare è preparata da una Commissione paritetica.

Articolo 51

1. Le vertenze sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, ed uno o più Stati associati, dall'altra, sono presentate da una delle parti in causa al Consiglio di Associazione che, nella sessione più prossima, cercherà una soluzione in via amichevole. Se il risultato è negativo e le parti non raggiungono di comune accordo una soluzione appropriata, la vertenza è sottoposta, su richiesta della parte più diligente, alla Corte arbitrale dell'Associazione.

2. La Corte arbitrale è composta di cinque membri: un Presidente che è nominato dal Consiglio di Associazione e quattro giudici scelti tra personalità che offrano ogni garanzia d'indipendenza e di competenza. I giudici sono designati entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e per la durata di essa dal Consiglio di Associazione. Due giudici sono nominati su presentazione del Consiglio della Comunità Economica Europea, gli altri due su presentazione degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione nomina con la stessa procedura per ogni giudice un *supplente* che partecipa alle sedute qualora il giudice titolare non possa farlo.

3. La Corte arbitrale delibera a maggioranza.

4. Le decisioni della Corte arbitrale sono obbligatorie per le parti in causa che devono adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza.

5. Entro tre mesi dalla nomina dei giudici, il Consiglio di Associazione stabilisce lo statuto della Corte arbitrale, su proposta di quest'ultima.

6. Entro lo stesso termine, la Corte arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.

Articolo 52

Il Consiglio di Associazione può fare qualsiasi raccomandazione per agevolare i contatti fra la Comunità e i rappresentanti degli interessi professionali degli Stati associati.

Articolo 53

Le spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione sono prese a carico alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione.

TITOLO V.

Disposizioni generali e finali

Articolo 54

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e fra uno o più Stati associati non devono essere di ostacolo all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 55

La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati membri della Comunità, da una parte, e al territorio degli Stati associati, dall'altra.

Il Titolo I della presente Convenzione si applica ugualmente alle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati associati.

Articolo 56

Per quanto riguarda la Comunità, la presente Convenzione sarà conclusa validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunità adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti. Essa sarà ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della Convenzione sono depositati presso il Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, che ne informerà gli Stati firmatari.

Articolo 57

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui sono stati depositati gli strumenti di ratifica degli Stati membri, *e di almeno quindici Stati associati, nonché l'atto di* notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunità.

2. Lo Stato associato che non ha ratificato la Convenzione il giorno della sua entrata in vigore qual'è prevista nel paragrafo precedente può procedere a detta ratifica soltanto entro i dodici mesi successivi alla entrata in vigore, a meno che prima della scadenza di questo termine esso porti a conoscenza del Consiglio di Associazione la propria intenzione di ratificare la Convenzione al più tardi nei sei mesi successivi a questo termine e purchè depositi, entro questo stesso termine, gli strumenti di ratifica.

3. Per gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione il giorno della sua entrata in vigore qual'è prevista nel paragrafo 1, le disposizioni della Convenzione diventano applicabili il primo giorno del mese successivo al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica.

Gli Stati firmatari che ratificano la Convenzione nelle condizioni enunciate dal paragrafo 2 riconoscono la validità di qualsiasi misura d'applicazione della Convenzione adottata tra la data d'entrata in vigore della Convenzione e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Senza pregiudizio di un termine che potrebbe essere loro accordato dal Consiglio di Associazione, essi adempiono al più tardi sei mesi dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica tutti gli obblighi che sono a loro carico ai sensi della Convenzione o in base a decisioni di applicazione prese dal Consiglio di Associazione.

4. Il regolamento interno degli organi dell'Associazione stabilisce se ed in quali condizioni i rappresentanti degli Stati firmatari, che alla data dell'entrata in vigore della Convenzione non l'hanno ancora ratificata, partecipano in qualità di osservatori alle sedute degli organi dell'Associazione. Tali disposizioni avranno effetto solo fino alla data in cui la Convenzione diventa applicabile a detti Stati; perderanno comunque ogni efficacia alla data in cui, in base alle modalità del paragrafo 2, lo Stato in questione non potrà più procedere alla ratifica della Convenzione.

Articolo 58

1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda d'adesione o d'associazione di uno Stato alla Comunità.

2. Qualsiasi domanda di associazione alla Comunità di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati associati che, in seguito ad esame da parte della Comunità, sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso.

3. L'accordo di associazione tra la Comunità e uno Stato di cui al paragrafo precedente può prevedere l'accessione di questo Stato alla presente Convenzione. Lo Stato in questione gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati associati. Tuttavia, l'accordo che l'associa alla Comunità può fissare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.

Questa accessione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati associati firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica.

Articolo 59

La presente Convenzione è conclusa per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 60

Un anno prima della scadenza della presente Convenzione, le Parti Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.

Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.

Articolo 61

La Comunità e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli articoli 2, 5 e 11 della Convenzione nei confronti degli Stati associati che, in base ad obblighi internazionali loro applicabili all'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e che li sottoponevano all'applicazione di un regime doganale particolare, ritengano di non poter garantire sin da ora a favore della Comunità la reciprocità di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della Convenzione.

Le Parti contraenti interessate riesaminano la situazione al più tardi tre anni dopo la entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 62

La presente Convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato associato e da ciascuno Stato associato nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.

Articolo 63

I Protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

Articolo 64

La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

FATTO a Yaoundé il venti luglio millenovecentosessantatre.

Per Sua Maestà il Re dei Belgi:
H. FAYAT

Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
W. SCHEEL

Per il Presidente della Repubblica Francese:
R. TRIBOULET

Per il Presidente della Repubblica Italiana:
E. COLOMBO

Per Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:
E. SCHAUS

Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
J. LUNS

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea:
J. LUNS — W. HALLSTEIN

Con riserva che la Comunità sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Per Sua Maestà il Mwami del Burundi:
L. NIMUBONA

Per il Presidente della Repubblica Federale del Camerun:
V. KANGA

Per il Presidente della Repubblica Centroafricana:
J. MACKPAYEN

Per il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville):
V. SATHOUD

Per il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville):
M. LENGEMA

Per il Presidente della Repubblica della Costa di Avorio:
L. AMON TANOH

Per il Presidente della Repubblica del Dahomey:
APLOGAN

Per il Presidente della Repubblica del Gabon:
A. ANGUILE

Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:
M. TRAORE

Per il Presidente della Repubblica Malgascia:
A. RAMANGASOAVINA

Per il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:
J. KONE

Per il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:
M. SIDI

Per il Presidente della Repubblica del Niger:
I. ZODI

Per il Presidente della Repubblica del Ruanda:
C. HAMAMENSHI

Per il Presidente della Repubblica del Senegal:
D. GUEYE

Per il Presidente della Repubblica Somala:
A. SCEGO

Per il Presidente della Repubblica del Ciad:
M. NGANGTAR

Per il Presidente della Repubblica del Togo:
J. AGBEMEGNAN

Allegato alla Convenzione

A) *Elenco dei prodotti degli Stati associati importati nella Comunità in esenzione da dazi doganali a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione.*

(articolo 2 della Convenzione)

Numero della tariffa	Designazione delle merci
08.01 C	Ananassi
ex 08.01 D	Noci di cocco (polpa disidratata)
09.01 A I a	Caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato
09.02 B	Tè presentato diversamente che in recipienti a involucri immediati di contenuto netto di 3 chilogrammi o meno
09.04 A I	Pepe (del genere « Piper »), non tritato nè macinato
09.05	Vaniglia
09.07 A	Garofani (antofilli, chiodi e steli), non tritati né macinati
ex 09.08 AA II	Noci moscate, non tritate né macinate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto

B) *Legni tropicali.*

Il Consiglio della Comunità Economica Europea ha convenuto di applicare le disposizioni del Protocollo dell'elenco G nell'ambito dei negoziati in corso con il Regno Unito.

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione, la sua tariffa doganale oppure l'elenco completo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi riscossi a tutto il 31 dicembre 1962 su prodotti importati, indicando i dazi e le tasse applicabili ai prodotti originari degli Stati membri e degli altri Stati associati, e quelli applicabili ai prodotti originari dei paesi terzi nonchè i dazi riscossi all'esportazione.

In detta comunicazione ciascuno Stato associato specifica tra i dazi e le tasse di cui al comma precedente quelli che, a suo parere, rispondono alle necessità del proprio sviluppo e ai bisogni della propria industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il proprio bilancio. Esso indica inoltre i motivi del loro mantenimento o della loro istituzione.

2. A richiesta della Comunità, si hanno consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle tariffe doganali o sugli elenchi di cui al paragrafo 1. Se entro il termine di tre mesi non è presentata alcuna domanda di consultazione, si ritiene che il Consiglio di Associazione abbia preso atto delle tariffe o degli elenchi.

Articolo 2

In base alle tariffe o agli elenchi di cui il Consiglio di Associazione ha preso atto e fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione, ciascuno Stato associato riduce annualmente del 15 per cento, a decorrere dal primo giorno del settimo mese dell'entrata in vigore della Convenzione, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili alle importazioni di prodotti originari degli Stati membri che non siano quelli riconosciuti necessari allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il bilancio di questo Stato associato.

Articolo 3

Ciascuno Stato associato si dichiara disposto a ridurre i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi nei confronti degli Stati membri, secondo un ritmo più rapido di quello previsto dal precedente articolo se la sua situazione economica glielo consente.

Articolo 4.

Qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che sia ritenuto necessario allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbia per scopo di alimentare il bilancio di uno Stato associato è comunicato al Consiglio di Associazione prima della sua entrata in vigore e, a richiesta della Comunità, dà luogo a consultazioni in merito.

PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE.

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

Articolo 1.

Per ogni prodotto originario degli Stati membri soggetto, all'importazione nel territorio di uno Stato associato, a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente, questo stesso Stato associato istituisce un contingente globale aperto senza discriminazioni agli Stati membri diversi da quello che beneficia già della libertà d'importazione.

Se il Consiglio di Associazione constata che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori ai contingenti aperti in applicazione del seguente articolo 2, lo Stato associato sopprime il contingentamento di questo prodotto.

Articolo 2.

Il contingente globale di cui al primo comma dell'articolo 1, è istituito ed aumentato nel modo seguente:

A) In ogni Stato associato in cui le importazioni sono limitate da restrizioni quantitative, l'ammontare del contingente di base è pari a quello del contingente del 1959 calcolato in conformità dell'articolo 11 della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, firmata il 25 marzo 1957 ed allegata al Trattato, aumentato del 75 per cento. Questo contingente di base deve raggiungere almeno il 15 per cento dell'importazione globale di detto prodotto in questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche.

Se per un prodotto non liberalizzato non è aperto alcun contingente d'importazione in uno Stato associato, quest'ultimo istituisce un contingente pari almeno al 15 per cento dell'importazione globale di detto prodotto in questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche.

Per i prodotti che non sono mai stati importati da uno Stato associato, quest'ultimo istituisce un contingente per un importo adeguato.

Il contingente di base così stabilito è aumentato del 20 per cento per il primo anno, indi ogni anno rispetto all'anno precedente del 20 per cento per il secondo anno, del 30 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno.

B) Ogni Stato associato le cui importazioni siano limitate da misure diverse dalle restrizioni quantitative istituisce per ciascun prodotto non liberalizzato, a decorrere dell'entrata in vigore della Convenzione, un contingente globale accessibile agli Stati membri senza discriminazione e pari all'ammontare delle importazioni di tale prodotto in provenienza dagli Stati membri, effettuate da questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche. Tale contingente non può essere inferiore al 15 per cento dell'importazione globale dello stesso prodotto durante l'anno di riferimento.

Il contingente di base così stabilito è aumentato alle condizioni di cui al quarto comma del precedente paragrafo *A*).

Articolo 3.

Ciascuno Stato associato apre all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, al più tardi il 1° febbraio di ogni anno, i contingenti stabiliti in conformità dell'articolo 2.

Tali misure, nonchè quelle di cui al seguente articolo 5, vengono pubblicate nella *Raccolta degli atti ufficiali* dello Stato interessato e sono inoltre comunicate al Consiglio di Associazione.

Articolo 4.

Ciascuno Stato associato si dichiara disposto ad abolire le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente secondo un ritmo più rapido di quello previsto dal presente Protocollo, se la situazione della sua economia glielo consente.

Articolo 5.

1. Alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, uno Stato associato può mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originari degli Stati membri, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione e purchè siano istituiti contingenti globali accessibili senza discriminazione ai prodotti originari degli Stati membri.

2. Il Consiglio di Associazione deve procedere alla consultazione prevista al precedente paragrafo entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla data alla quale lo Stato associato ha chiesto di poter adottare le misure di cui al suddetto paragrafo.

Se la consultazione non ha luogo entro questo termine, lo Stato associato può adottare le misure richieste.

PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL CONCETTO DI « PRODOTTI ORIGINARI » PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

1. Il Consiglio di Associazione, al più tardi il primo giorno del settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, stabilisce in base ad un progetto della Commissione la definizione del concetto di « prodotti originari » per l'applicazione del Titolo I della Convenzione. Stabilisce parimenti i metodi di cooperazione amministrativa.

2. Sino all'applicazione delle nuove disposizioni continua ad essere applicato il regime in vigore il 31 dicembre 1962.

PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALL'AZIONE DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI PER QUANTO RIGUARDA I RECIPROCI INTERESSI IN PARTICOLARE PER I PRODOTTI TROPICALI

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

1. Le Parti Contraenti convengono di tener conto dei reciproci interessi sul piano internazionale, conformemente ai principi che sono alla base della Convenzione.

2. A tal fine, esse assicurano la cooperazione necessaria, in particolare mediante consultazioni in seno al Consiglio di Associazione, e si prestano vicendevolmente tutta l'assistenza possibile.

3. Tali consultazioni servono in particolare a intraprendere di comune accordo sul piano internazionale le azioni appropriate per risolvere i problemi posti dallo smercio e dalla commercializzazione dei prodotti tropicali.

PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione:

CAPITOLO I.

INVESTIMENTI ECONOMICI E SOCIALI ED ASSISTENZA TECNICA CONNESSA AGLI INVESTIMENTI

Articolo 1.

1. I Governi degli Stati associati, per finanziare le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 della Convenzione e, per quanto possibile, nell'ambito di un piano di sviluppo, elaborano progetti di infrastruttura economica e sociale, progetti a carattere produttivo di interesse generale, progetti a carattere produttivo e a redditività finanziaria normale, nonchè domande di assistenza tecnica connessa agli investimenti.

2. Tuttavia, la Comunità può elaborare, in caso di necessità, a favore di uno Stato associato e con l'accordo di questo progetti di assistenza tecnica connessa agli investimenti.

Articolo 2.

I progetti sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili o mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbuono d'interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.

Articolo 3.

I progetti sono presentati alla Comunità, indirizzandoli alla Commissione. Tuttavia, i progetti per i quali si chiede un prestito alla Banca sono indirizzati alla Banca direttamente dagli interessati, oppure tramite la Commissione o lo Stato associato sul cui territorio sarà realizzato il progetto.

Articolo 4.

1. L'assistenza tecnica connessa agli investimenti è finanziata mediante aiuti non rimborsabili.

2. Essa comprende in particolare le seguenti azioni:
programmazione,
studi speciali e regionali di sviluppo,
studi tecnici ed economici necessari per mettere a punto progetti di investimento,
aiuto alla preparazione dei fascicoli,
aiuto all'esecuzione e controllo tecnico dei lavori,
aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature,
assunzione temporanea dell'onere rappresentato dai tecnici e dai beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento.

Articolo 5.

Le autorità competenti degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti presentati dal loro Governo e finanziati dalla Comunità.

CAPITOLO II.

COOPERAZIONE TECNICA

Articolo 6.

Il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione è effettuato sia a richiesta dei Governi degli Stati associati, presentata preferibilmente nell'ambito di programmi annuali o pluriennali, sia su proposta della Comunità.

Articolo 7.

Le azioni della Comunità nel settore della cooperazione tecnica sono finanziate mediante aiuti non rimborsabili.

Articolo 8.

Le domande degli Stati associati sono presentate alla Comunità indirizzandole alla Commissione.

Articolo 9.

Le azioni di finanziamento della Comunità nel settore della cooperazione tecnica comprendono in particolare:

a) l'invio negli Stati associati, dietro loro richiesta, di esperti, consiglieri, tecnici e istruttori per una determinata missione e per un periodo di tempo limitato;

b) la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni;

c) l'elaborazione di studi riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati associati o problemi che interessano tutti gli Stati associati quali l'elaborazione e la diffusione di progetti-tipo per taluni edifici o studi di mercato;

d) l'assegnazione di borse di studio per la formazione di personale dirigente nelle università e negli istituti specializzati degli Stati associati ovvero degli Stati membri quando non ne esistano negli Stati associati;

e) la formazione professionale mediante assegnazione di borse o tirocini negli Stati associati ovvero negli Stati membri quando non sia possibile negli Stati associati;

f) l'organizzazione di corsi di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati:

g) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunità nonchè la realizzazione degli obiettivi del Fondo.

Articolo 10.

I Governi degli Stati associati ed, eventualmente, gli istituti o altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei programmi di cooperazione tecnica che hanno presentato i Governi.

CAPITOLO III.

PRESTITI A CONDIZIONI SPECIALI

Articolo 11.

I prestiti a condizioni speciali di cui all'articolo 16 della Convenzione servono a finanziare progetti di investimento d'interesse generale per lo Stato beneficiario nella misura in cui lo consentano la redditività diretta dei progetti e la capacità di indebitamento dello Stato interessato all'atto della concessione del prestito.

Articolo 12.

Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e possono essere esonerati da ammortamenti per un periodo non superiore a 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi.

Articolo 13.

La Comunità stabilisce le condizioni per la concessione dei prestiti nonchè le relative modalità d'esecuzione e di restituzione.

CAPITOLO IV.

PRESTITI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 14.

L'esame da parte della Banca dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti agli Stati associati o alle imprese di tali Stati si effettuano secondo le modalità, condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto della capacità d'indebitamento dello Stato interessato. La Banca finanzia solo i progetti che hanno avuto il parere favorevole dello Stato o degli Stati associati interessati.

Articolo 15.

La durata del periodo d'ammortamento di ciascun prestito è stabilita in base alle caratteristiche economiche del progetto che deve essere finanziato; detto periodo può avere una durata massima di 25 anni.

Articolo 16.

I prestiti possono essere impiegati per coprire le spese di importazione nonchè le spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati.

Articolo 17.

I prestiti comportano un saggio di interesse identico a quello praticato dalla Banca al momento della firma del prestito. A richiesta dei beneficiari, tali prestiti possono essere accompagnati da abbuono di interessi alle condizioni previste dall'articolo 19 della Convenzione.

Articolo 18.

La Comunità decide la concessione di abbuoni di interessi. L'importo degli abbuoni è versato direttamente alla Banca.

CAPITOLO V.

ANTICIPAZIONI ALLE CASSE DI STABILIZZAZIONE

Articolo 19.

Per il finanziamento delle azioni previste dall'articolo 17, paragrafo 4 della Convenzione possono essere concesse anticipazioni alle casse di stabilizzazione esistenti o che saranno create negli Stati associati.

Articolo 20.

Le domande di anticipazioni sono presentate alla Comunità e indirizzate alla Commissione dai Governi degli Stati associati interessati. Esse sono accompagnate da una relazione del Consiglio di amministrazione della cassa di stabilizzazione interessata.

Articolo 21.

La Comunità fissa l'ammontare e la durata delle anticipazioni, che sono garantite dallo Stato associato interessato. Il termine normale di tali anticipazioni è quello della Convenzione.

CAPITOLO VI.

AIUTI PER LA DIVERSIFICAZIONE E LA PRODUZIONE

Articolo 22.

Gli aiuti per la produzione e la diversificazione di cui agli articoli 17, paragrafi 3 e 18, lettera *b)* della Convenzione sono distribuiti e impiegati alle condizioni che seguono.

Articolo 23.

Gli aiuti per la produzione hanno lo scopo di rendere più agevole ai produttori degli Stati associati il graduale adeguamento delle loro produzioni alle esigenze di una commercializzazione a prezzi mondiali.

Gli aiuti per la diversificazione debbono permettere agli Stati associati di riformare la propria struttura e di realizzare le opportune diversificazioni nei settori agricolo, industriale e commerciale.

Articolo 24.

Gli aiuti per la produzione e per la diversificazione sono ripartiti come segue:

1° 183 milioni di unità di conto a titolo di aiuti per la produzione e la diversificazione agli undici Stati associati seguenti: Camerun, Repubblica Centroafricana, Ciad, Congo (Brazzaville), Costa d'Avorio, Dahomey, Madagascar, Mali, Niger, Senegal e Togo;

2° 32 milioni di unità di conto a titolo di aiuti per la diversificazione ai quattro Stati associati seguenti: Burundi, Congo (Léopoldville), Ruanda e Somalia;

3° 15 milioni di unità di conto a titolo di aiuti per la diversificazione ai tre Stati associati seguenti: Alto Volta, Gabon e Mauritania.

Articolo 25.

Ciascuno Stato associato, per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 25 del presente Protocollo ed entro i limiti dell'importo di cui beneficia a tale titolo, presenta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, un programma che comprenda al massimo il periodo di validità di quest'ultima e preveda contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione o soltanto aiuti per la diversificazione.

A) *Stati che beneficiano contemporaneamente di aiuti per la diversificazione e per la produzione.*

Articolo 26.

1. Per ciascuno degli undici Stati associati che beneficiano contemporaneamente di aiuti per la diversificazione e per la produzione, l'aliquota quinquennale della somma di 183 milioni di unità di conto, in base a cui stabilisce il suo programma, è calcolata in funzione delle sue esportazioni dei seguenti prodotti: caffè, semi di arachidi, olio di arachidi, olio di palma, noce di cocco grattugiata, cotone, pepe, riso, zucchero, gomma arabica.

2. In base alle disposizioni del paragrafo precedente, l'aliquota quinquennale di ciascuno di questi Stati associati è fissata come segue (in milioni di unità di conto):

Camerun	15,8
Repubblica Centroafricana	6.8
Ciad	5,7
Congo (Brazzaville)	6,4
Costa d'Avorio	46.7
Dahomey	5.5
Madagascar	31,6
Mali	5,6
Niger	6,5
Senegal	46,7
Togo	5,7

Articolo 27.

Ogni Stato associato che riceva contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione tiene conto dei seguenti principi nel fissare il programma quinquennale:

1. Gli aiuti per la produzione non possono superare i tre quarti dell'importo quinquennale che la Comunità concede a questo Stato complessivamente per gli aiuti alla produzione e alla diversificazione;

2. Gli aiuti per la produzione possono essere concessi dalla Comunità a ciascuno Stato associato fin dal primo anno della Convenzione. Essi diventano decrescenti dalla data in cui inizierà, per ciascun prodotto, il processo che porterà alla commercializzazione a prezzi mondiali così da raggiungere, al più tardi al termine del periodo di validità della Convenzione, la soppressione completa di tali aiuti;

3. Ogni Stato associato, prevede che una parte adeguata dell'importo concesso a titolo di aiuti per la produzione venga impiegata dai produttori per il miglioramento strutturale delle colture.

Articolo 28.

La Comunità esamina con ciascuno Stato associato se il programma da esso presentato sia conforme ai principi stabiliti dal precedente articolo 27. Dopo tale esame e, se necessario, dopo adattamento del programma, essa ne prende atto e fissa l'importo della prima quota annua del suo intervento.

Articolo 29.

1. La Comunità esamina immediatamente dopo la fine di ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione se l'impiego degli aiuti per la diversificazione e per la produzione sia stato conforme nell'anno trascorso agli scopi assegnati a tali aiuti, in conformità delle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo.

2. Tale esame concerne in particolare:

l'analisi, per prodotto, dell'evoluzione dei corsi mondiali rispetto a quelli che sono serviti di base per la determinazione dell'aliquota di ciascuno Stato associato di cui all'articolo 26;

il raffronto, per prodotto, del tonnellaggio effettivamente esportato rispetto a quello che è servito di base per la determinazione della suddetta aliquota;

l'importo degli aiuti che sono stati concessi da altre fonti per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 23.

3. Dopo aver proceduto a detto esame e adeguato, se occorre, la quota annua successiva del programma di cui all'articolo 25, la Comunità fissa definitivamente l'importo di detta quota.

4. Qualora, al termine dell'esame, la Comunità constati che l'aiuto per la produzione concesso allo Stato associato interessato per l'anno trascorso non è stato impiegato integralmente, decide, previa consultazione di detto Stato, in merito all'impiego del saldo.

Articolo 30.

1. L'importo degli aiuti per i produttori, fissato in base alle disposizioni degli articoli 28 e 29, è versato sotto forma di aiuti non rimborsabili ad organismi riconosciuti dalla Comunità e dagli Stati associati.

2. L'importo annuo e le modalità d'impiego degli aiuti concessi a ciascuno Stato associato per ciascuna produzione sono pubblicati in modo adeguato all'interno dello Stato stesso.

Articolo 31.

Gli importi concessi quale aiuto per la produzione devono essere impiegati conformemente alle destinazioni e alle modalità stabilite dalla Comunità, previa consultazione dello Stato associato interessato.

Gli Stati associati sono responsabili, ciascuno per quanto lo riguarda, degli atti che devono essere compiuti per l'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo.

La Comunità vigila affinchè sia osservata la disposizione del primo comma e prende eventualmente tutte le misure necessarie.

Articolo 32.

Per l'applicazione dei precedenti articoli da 28 a 30, ciascuno Stato associato presenta annualmente una relazione particolareggiata sull'impiego delle somme ricevute a titolo di aiuti per la produzione, allegandovi tutti i documenti giustificativi e, in particolare, le relazioni degli organismi riconosciuti.

Lo Stato associato collabora a tutti i controlli che la Comunità ritiene utile svolgere, in particolare presso detti organismi.

Articolo 33.

Le somme che gli Stati associati, i quali beneficiano contemporaneamente di aiuti per la produzione e di aiuti per la diversificazione, consacrano agli aiuti per la diversificazione sono impiegate in conformità delle disposizioni degli articoli da 36 a 38.

B) *Stati che beneficiano di aiuti per la diversificazione.*

Articolo 34.

1. Le somme previste dall'articolo 24, paragrafo 2 sono ripartite come segue (in milioni di unità di conto):

Burundi	5,25
Congo (Léopoldville)	15 —
Ruanda	5,25
Somalia	6,5

2. Le somme previste dall'articolo 24, paragrafo 3 sono ripartite come segue (in milioni di unità di conto):

Alto Volta	6
Gabon	4
Mauritania	5

Articolo 35.

In base al programma previsto al precedente articolo 25, la Comunità esamina con ciascuno dei sette Stati associati, di cui al precedente articolo, se le proposte d'impiego degli aiuti per la diversificazione tengano conto degli obiettivi assegnati a tali aiuti.

Articolo 36.

I progetti di aiuti per la diversificazione sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili, o mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbuono di interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.

Articolo 37.

Ciascuno Stato associato presenta alla Comunità, nell'ambito del proprio programma, richieste di aiuti per la diversificazione sulla base di progetti determinati.

Articolo 38.

Le disposizioni dei Capitoli I, II, III, e IV del presente Protocollo si applicano, nei limiti del necessario, al finanziamento dei progetti di aiuti per la diversificazione.

CAPITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 39.

Per consentire un rapido intervento onde attribuire agli Stati associati, eventualmente colpiti da catastrofi naturali, soccorsi d'urgenza con le risorse del Fondo, è istituito un Fondo di riserva, alimentato da un prelievo dell'1 per cento sulla parte degli aiuti non rimborsabili inclusa nell'importo di cui all'articolo 18, lettera *a*) della Convenzione.

Articolo 40.

Le spese finanziarie e amministrative per la gestione del Fondo sono imputate alle risorse destinate agli aiuti non rimborsabili.

Articolo 41.

Le importazioni in uno Stato associato che siano oggetto di un contratto di forniture finanziato dalla Comunità non sono imputate ai contingenti aperti agli Stati membri.

Articolo 42.

La Comunità e gli Stati associati collaborano a tutte le misure necessarie per assicurare che gli importi concessi dalla Comunità siano impiegati conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione.

PROTOCOLLO N. 6 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA ASSOCIAZIONE

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

Articolo 1.

Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, gli Stati associati, dall'altro, assumono l'onere delle spese sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio di Associazione e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni.

Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.

Articolo 2.

La Comunità e gli Stati associati assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni della Conferenza parlamentare dell'Associazione e della Commissione paritetica.

Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonchè delle spese postali e di telecomunicazioni.

Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture e uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.

Articolo 3.

I membri della Corte arbitrale hanno diritto al rimborso delle loro spese di viaggio e delle loro spese di soggiorno. Queste ultime sono stabilite in 20 unità di conto per ogni giorno in cui i membri della Corte arbitrale esercitano le loro funzioni. Tali somme sono pagate loro dalla Corte arbitrale.

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della Corte arbitrale sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati associati.

Le spese di cancelleria della Corte, per l'istruzione delle vertenze e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc. ...) sono sostenute dalla Comunità.

Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate dalla Corte insieme alle altre spese alle condizioni contemplate dal suo statuto e sono oggetto di anticipazioni pagate dalle parti alle condizioni stabilite con l'ordinanza della Corte arbitrale o del suo Presidente, nella quale sono prescritte tali misure.

PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO AL VALORE DELL'UNITA' DI CONTO

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione:

Articolo 1.

Il valore dell'unità di conto impiegata per esprimere importi nella Convenzione di Associazione o nelle disposizioni prese in applicazione della stessa è di 0,88867088 grammi d'oro fino.

Articolo 2.

La parità della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto definita nell'articolo 1 è il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in questa unità di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di questa moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parità dichiarata o nel caso in cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si allontanano dalla parità di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parità della moneta sarà calcolato in base al tasso di cambio applicato, per i pagamenti correnti nello Stato membro alla data del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro e in base alla parità dichiarata al Fondo monetario di questa moneta convertibile.

Articolo 3.

L'unità di conto definita all'articolo 1 resterà immutata durante tutto il periodo di esecuzione della Convenzione. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultima intervenga una modifica uniformemente proporzionale della parità di tutte le monete rispetto all'oro decisa dal Fondo monetario internazionale in applicazione dell'articolo 4, sezione 7 degli Statuti dello stesso, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla suddetta modifica.

Qualora uno o più Stati membri non applichino la decisione adottata dal Fondo monetario internazionale di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia, il Consiglio della Comunità Economica Europea esaminerà la situazione creatasi ed adotterà a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.

In fede di che, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti hanno firmato i sette Protocolli il cui testo precede.

Fatto a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre

W. Scheel
H. Fayat
R. Triboulet
E. Colombo
E. Schaus
J. Luns

J. Luns
W. Hallstein
A. Anguile
L. Amon Tanoh
M. Traore
A. Ramangasoavina
I. Zodi
A. Scego
D. Gueye
L. Nimubona
C. Habamenshi
M. Lengema
V. Kanga
M. Sidi
J. Kone
Aplogan
V. Sathoud
M. Ngangtar
J. Agbemegnan
J. Mackpayen

Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono denominati più oltre Stati membri

da una parte, e

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
Sua Maestà il Mwami del Burundi,
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,
Il Presidente della Repubblica Centroafricana,
Il Presidente della Repubblica del Ciad,
Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville),
Il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville),
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,
Il Presidente della Repubblica del Gabon,
Il Presidente della Repubblica Malgascia,
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali,
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,
Il Presidente della Repubblica del Niger,
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,
Il Presidente della Repubblica del Senegal,
Il Presidente della Repubblica Somala,
Il Presidente della Repubblica del Togo,
i cui Stati sono denominati più oltre Stati associati

dall'altra parte,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 232,

Prendendo in considerazione il fatto che la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, firmata in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e gli Stati associati gli scambi di tali prodotti,

Hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:
S. E. Henri Fayat, Ministro, Aggiunto agli affari esteri

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
S. E. Walter Scheel, Ministro della cooperazione economica

Il Presidente della Repubblica francese:
S. E. Raymond Triboulet, Ministro della cooperazione

Il Presidente della Repubblica italiana:
S. E. Emilio Colombo, Ministro del tesoro

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:
S. E. Eugene Schaus, Ministro degli affari esteri e per il commercio estero

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
S. E. Joseph Luns, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:
S. E. Moise Traore, Ministro dell'economia nazionale

Sua Maestà il Mwami del Burundi:
S. E. Lorgio Nimubona, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica federale del Camerun:
S. E. Victor Kanga, Ministro dell'economia nazionale

Il Presidente della Repubblica Centroafricana:
S. E. Jean Christophe Mackpayen, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica del Ciad:
S. E. Maurice Ngangtar, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville):
S. E. Victor Sathoud, Ministro del Piano

Il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville):
S. E. Marcel Lengema, Segretario di Stato agli affari esteri

Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:
S. E. Lambert Amon Tanoh, Ministro dell'educazione nazionale, Ministro, *ad interim*, per le finanze

Il Presidente della Repubblica del Dahomey:
S. E. Aplogan, Segretario di Stato agli affari africani

Il Presidente della Repubblica del Gabon:
S. E. André-Gustave Anguile, Ministro di Stato dell'Economia

Il Presidente della Repubblica Malgascia:
S. E. Alfred Ramangasoavina, Guardasigilli, Ministro della giustizia

Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:
S. E. Jean-Marie Kone, Ministro di Stato incaricato del Piano

Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:
S. E. Mohammed Sidi, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica del Niger:
S. E. Ikhia Zodi, Ministro degli affari africani

Il Presidente della Repubblica del Ruanda:
S. E. Callixte Habamenshi, Ministro degli affari esteri

Il Presidente della Repubblica del Senegal:
S. E. Djime Momar Gueye, Ambasciatore, Rappresentante presso la C.E.E.

Il Presidente della Repubblica Somala:

S. E. Ali Omar Scego, Ambasciatore, Rappresentante presso la C.E.E.

Il Presidente della Repubblica del Togo:

S. E. Jean Agbemegnan, Ministro per il commercio e per l'industria

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto, per la durata della Convenzione di Associazione, le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

Fatte salve le misure che potrebbero essere prese in applicazione del capitolo X del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i prodotti di competenza di detta Comunità beneficiano all'importazione negli Stati membri, quando sono originari degli Stati associati, dell'eliminazione totale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi.

Articolo 2.

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 della Convenzione di Associazione, gli Stati associati procedono, nei confronti dei prodotti summenzionati originari degli Stati membri, all'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonchè delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, a condizioni analoghe a quelle che sono previste nel capitolo 1 del Titolo I e nell'articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione di Associazione, nonchè nei protocolli n. 1 e 2 ad essa allegati.

Articolo 3.

Tra le Parti interessate si hanno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette Parti, la applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

Articolo 4.

Il presente Accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 5.

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ogni Stato notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di Associazione.

Articolo 6.

Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e non avrà più nessun effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 62 della Convenzione di Associazione, cessa di farne parte.

Articolo 7.

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

Per Sua Maestà il Re dei Belgi:

H. Fayat

Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:

W. Scheel

Per il Presidente della Repubblica francese:

R. Triboulet

Per il Presidente della Repubblica italiana:

E. Colombo

Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:

E. Schaus

Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

J. Luns

Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:

M. Traore

Per Sua Maestà il Mwami del Burundi:

L. Nimubona

Per il Presidente della Repubblica Federale del Camerun:

V. Kanga

Per il Presidente della Repubblica Centroafricana:

J. Mackpayen

Per il Presidente della Repubblica del Ciad:

M. Ngangtar

Per il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville):

V. Sathoud

Per il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville):

M. Lengema

Per il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:

L. Amon Tahon

Per il Presidente della Repubblica del Dahomey:

Aplogan

Per il Presidente della Repubblica del Gabon:

A. Anguile

Per il Presidente della Repubblica Malgascia:

A. Ramangasoavina

Per il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:

J. Kone

Per il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:

M. SIDI

Per il Presidente della Repubblica del Niger:
I. ZODI

Per il Presidente della Repubblica del Ruanda:
C. HABAMENSCHI

Per il Presidente della Repubblica del Senegal:
D. GUEYE

Per il Presidente della Repubblica Somala:
A. SCEGO

Per il Presidente della Repubblica del Togo:
J. AGBEMEGNAN

Atto finale

I Plenipotenziari di:

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica Francese,

Il Presidente della Repubblica Italiana,

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

e del Consiglio della Comunità Economica Europea da una parte, e di

Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,

Sua Maestà il Mwami del Burundi,

Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,

Il Presidente della Repubblica Centroafricana,

Il Presidente della Repubblica del Ciad,

Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville),

Il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville),

Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,

Il Presidente della Repubblica del Dahomey,

Il Presidente della Repubblica del Gabon,

Il Presidente della Repubblica Malgascia,

Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali,

Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania,

Il Presidente della Repubblica del Niger,

Il Presidente della Repubblica del Ruanda,

Il Presidente della Repubblica del Senegal,

Il Presidente della Repubblica della Somalia,

Il Presidente della Repubblica del Togo
dall'altra parte,

riuniti a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

per la firma della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, hanno adottato i testi seguenti:

La Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità e il relativo Allegato, i Protocolli sotto elencati:

1. Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazione,

2. Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Associazione,

3. Protocollo n. 3 relativo al concetto di « prodotti originari » per l'applicazione della Convenzione di Associazione,

4. Protocollo n. 4 relativo all'azione delle Alte Parti Contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi in particolare per i prodotti tropicali,

5. Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari,

6. Protocollo n. 6 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione,

7. Protocollo n. 7 relativo al valore dell'unità di conto.

I plenipotenziari degli Stati membri e quelli degli Stati africani e malgascio associati hanno inoltre adottato il testo dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

I plenipotenziari degli Stati membri e quelli degli Stati africani e malgascio associati hanno altresì adottato il testo delle dichiarazioni comuni sotto elencate e allegate al presente Atto finale:

1. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati adottata il 19 dicembre 1962, relativa alle disposizioni transitorie da prevedere tra il 1° gennaio 1963 e la data di entrata in vigore della Convenzione di Associazione. (Allegato I).

2. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti (Allegato II).

3. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa al Protocollo n. 5 allegato alla Convenzione di Associazione (Allegato III).

I plenipotenziari degli Stati membri Africani e Malgascio associati hanno preso atto delle decisioni e delle dichiarazioni sotto elencate e allegate al presente Atto finale:

1. Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio relativa all'impiego delle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Allegato IV).

2. Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio relativa alla attribuzione di un aiuto supplementare alla Repubblica della Somalia da prelevare dalle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Allegato V).

3. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al riesame degli aiuti finanziari alla scadenza dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione di Associazione (Allegato VI).

4. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari (Allegato VII).

5. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa all'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati associati (Allegato VIII).

6. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa al contingente tariffario per le importazioni di banane (Allegato IX).

7. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato X).

8. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino (Allegato XI).

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

FATTO a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

Per Sua Maestà il Re dei Belgi:
H. FAYAT

Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
W. SCHEEL

Per il Presidente della Repubblica francese:
R. TRIBOULET

Per il Presidente della Repubblica italiana:
E. COLOMBO

Per Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:
E. SCHAUS

Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
J. LUNS

Per il Consiglio della Comunità Economica Europea:
J. LUNS - W. HALLSTEIN

Per Sua Maestà il Mwami del Burundi:
L. NIMUBONA

Per il Presidente della Repubblica Federale del Camerun:
V. KANGA

Per il Presidente della Repubblica Centroafricana:
J. MACKPAYEN

Per il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville):
V. SATHOUD

Per il Presidente della Repubblica del Congo (Léopoldville):
M. LENGEMA

Per il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:
L. AMON TANOH

Per il Presidente della Repubblica del Dahomey:
APLOGAN

Per il Presidente della Repubblica del Gabon:
A. ANGUILE

Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:
M. TRAORE

Per il Presidente della Repubblica Malgascia:
A. RAMANGASOAVINA

Per il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:
J. KONE

Per il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:
M. SIDI

Per il Presidente della Repubblica del Niger:
I. ZODI

Per il Presidente della Repubblica del Ruanda:
C. HABAMENSHI

Per il Presidente della Repubblica del Senegal:
D. GUEYE

Per il Presidente della Repubblica Somala:
A. SCEGO

Per il Presidente della Repubblica del Ciad:
M. NGANGTAR

Per il Presidente della Repubblica del Togo:
J. AGBEMEGNAN

ALLEGATO I.

DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI ASSOCIATI, ADOTTATA IL 19 DICEMBRE 1962, RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DA PREVEDERE TRA IL 1° GENNAIO 1963 E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE.

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri ed i Rappresentanti dei Governi degli Stati associati, agendo nei limiti delle competenze dei loro Governi, si dichiarano d'accordo sulle seguenti disposizioni che si applicheranno durante il periodo tra il 1° gennaio 1963 e la data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di Associazione e, al più tardi, sino al 31 dicembre 1963:

1. L'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi prosegue tra gli Stati membri e gli Stati associati, in conformità del regime in vigore il 31 dicembre 1962.

2. I contingenti d'importazione, negli Stati associati, di prodotti originari degli Stati membri e, negli Stati membri, di prodotti originari degli Stati associati, rimangono al livello fissato per l'anno 1962, quale esso risulta dall'applicazione del Trattato, fatte salve le disposizioni che potrebbero essere adottate dalla Comunità Economica Europea nell'ambito della politica agricola comune.

3. Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunità prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto riguarda i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la Comunità e gli Stati associati interessati.

4. E' mantenuto il regime del diritto di stabilimento quale esso risulta dall'applicazione del Trattato il 31 dicembre 1962.

5. Le Parti firmatarie della nuova Convenzione di Associazione si astengono dal prendere ogni provvedimento in contraddizione con la stessa.

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e i Rappresentanti dei Governi degli Stati associati firmatari di detta Convenzione si consulteranno eventualmente sulle disposizioni da applicare dopo il 31 dicembre 1963.

ALLEGATO II.

DICHIARAZIONE COMUNE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI E DEGLI STATI ASSOCIATI RELATIVA ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI.

I Governi degli Stati membri e i Governi degli Stati associati si sforzeranno di procedere, entro i limiti delle loro competenze in materia, alla liberalizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 35 della Convenzione di Associazione oltre a quanto previsto dall'articolo stesso nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

ALLEGATO III.

DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI ASSOCIATI RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE.

I Governi degli Stati membri e degli Stati associati,

Viste le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 della Convenzione di Associazione e, quelle del Protocollo n. 5 ed in particolare dell'articolo 23,

Prendono atto del seguente calendario, convenuto dalle Parti Contraenti interessate, in cui si fissano progressivamente e fino al termine del periodo di validità della Convenzione le date in cui sarà assicurata la commercializzazione di talune produzioni a corsi mondiali.

CALENDARIO D'APPLICAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE A CORSI MONDIALI

1. Per la noce di cocco grattugiata, il pepe, l'olio di palma, il cotone e la gomma arabica, dall'inizio della campagna 1963-1964.

2. Per il riso e lo zucchero, a decorrere dall'attuazione della politica agricola comune per tali prodotti.

3. Per i prodotti oleaginosi, a decorrere dall'attuazione della politica agricola comune concernente tali prodotti e al più tardi dall'inizio della campagna 1964-1965.

4. Per il caffè, la commercializzazione a prezzi di concorrenza entrerà in applicazione progressivamente a decorrere dall'inizio della campagna del secondo semestre del 1963; essa sarà effettivamente realizzata al più tardi all'inizio della campagna del secondo semestre 1967. Il tasso annuo del ravvicinamento progressivo al corso mondiale si aggirerà tra il 15 e il 35 per cento. Il Consiglio di Associazione esaminerà il tasso applicabile all'inizio di ogni compagna.

ALLEGATO IV.

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO RELATIVA ALL'IMPIEGO DELLE RIMANENZE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE.

Le risorse del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, che per il 31 dicembre 1962 non saranno state oggetto di impegno, continueranno ad essere impiegate a favore degli Stati Africani e Malgascio associati, nonchè dei paesi e territori d'oltremare associati dipendenti e dei dipartimenti francesi d'oltremare, alle condizioni previste dalla Convenzione d'applicazione allegata al Trattato, nonchè dalla regolamentazione in vigore a tale data.

ALLEGATO V.

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DI UN AIUTO SUPPLEMENTARE ALLA REPUBBLICA DELLA SOMALIA DA PRELEVARE SULLE RIMANENZE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE.

Per tener conto del desiderio espresso dai Rappresentanti degli Stati Africani e Malgascio associati, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, si dichiarano d'accordo affinchè la Commissione sia autorizzata ad adottare, per il finanziamento da parte del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, dei progetti supplementari da eseguire nella Repubblica Somala. Le risorse necessarie a tale finanziamento sono prelevate dagli stanziamenti previsti alla seconda riga della tabella dell'Allegato *B* della Convenzione d'applicazione allegata al Trattato.

ALLEGATO VI.

DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA AL RIESAME DEGLI AIUTI FINANZIARI ALLA SCADENZA DEI TRE ANNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE.

I Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Senza per questo prendere in considerazione negoziati anticipati per una nuova Convenzione,

Convengono di riesaminare, alla scadenza dei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione, gli aiuti finanziari allo scopo di rilevarne le imperfezioni e di adottare le eventuali decisioni che risulteranno necessarie in base all'esperienza acquistata durante questo periodo.

ALLEGATO VII.

DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA AI PRODOTTI NUCLEARI.

Risulta dalle disposizioni abbinate del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea che le disposizioni del Titolo I della nuova Convenzione di Associazione sono applicabili ai beni e ai prodotti di cui agli articoli 92 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

ALLEGATO VIII.

DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA ALL'AUMENTO DEL CONSUMO DEI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI ASSOCIATI.

Gli Stati membri studieranno i mezzi atti a favorire l'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati associati.

ALLEGATO IX.

DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA AL CONTINGENTE TARIFFARIO PER LE IMPORTAZIONI DI BANANE.

Qualora i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di Germania superino il contingente tariffario ad essa riservato in virtù del Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex 08.01 della Nomenclatura di Bruxelles), firmato dagli Stati membri il 25 marzo 1957, gli Stati associati esportatori saranno consultati sulle loro possibilità di fornire, in condizioni appropriate, in tutto o in parte i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di Germania.

ALLEGATO X.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI.

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

ALLEGATO XI.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE A BERLINO.

La Convenzione di Associazione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti Contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, una dichiarazione contraria.

Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità.

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in sede di Consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, e la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, in appresso denominata la Convenzione,

Considerato che è necessario fissare le modalità secondo le quali sarà definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione, nonchè le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questa Convenzione che possono richiedere un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro,

Considerato che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunità, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio di Associazione,

Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la Convenzione,

Previa consultazione della Commissione della Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1.

1. La posizione comune che i Rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al Consiglio di Associazione è adottata in conformità delle disposizioni seguenti:

a) quando il Consiglio di Associazione è investito di problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2 e 4, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;

b) per l'applicazione degli articoli 27 e 34 della Convenzione, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità dopo che la Commissione è stata invitata a dare il proprio parere;

c) negli altri casi ed in particolare quando, in applicazione dell'articolo 47 della Convenzione, il Consiglio di Associazione intende delegare al Comitato di Associazione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. La posizione comune che i Rappresentanti della Comunità prendono in seno al Comitato di Associazione è adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

Articolo 2.

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2 e 4 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'attività di questa ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione in applicazione degli articoli 27 e 34 della Convenzione sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità dopo che la Commissione è stata invitata a dare il proprio parere.

Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

2. Qualora le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non è di competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono anche applicabili per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato di Associazione in applicazione dell'articolo 47 della Convenzione.

Articolo 3.

Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione che prevedono una consultazione a richiesta della Comunità, è adottata la seguente procedura:

a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunità;

b) la posizione comune della Comunità è quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione;

c) la domanda di consultazione è trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunità Economica Europea a nome della Comunità.

Articolo 4.

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e uno o più Stati associati, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione del Consiglio.

Articolo 5.

1. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della Convenzione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficoltà menzionate in questo articolo, la Commissione può autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.

2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.

3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato può prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima può decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse. In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. In caso di gravi difficoltà della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro può prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato.

5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorità le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del Mercato Comune.

6. La notificazione della Comunità al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione, è fatta dalla Commissione.

Articolo 6.

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 51 della Convenzione per i settori che non sono di competenza della Comunità, consulta in precedenza gli altri Stati membri.

Se il Consiglio di Associazione è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al paragrafo precedente, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimità.

Articolo 7.

Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunità o tra Istituzioni della Comunità circa la Convenzione, il suo Allegato, i Protocolli che vi sono allegati nonchè gli Accordi interni firmati per l'applicazione della Convenzione, sono sottoposte, a richiesta della Parte più diligente, alla Corte di Giustizia delle Comunità alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuto della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato.

Articolo 8.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione della Commissione, può modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 9.

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretario dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione. Esso è concluso per la stessa durata della Convenzione.

Articolo 10.

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

Per Sua Maestà il Re dei Belgi:
H. FAYAT

Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
W. SCHEEL

Per il Presidente della Repubblica francese:
R. TRIBOULET

Per il Presidente della Repubblica italiana:
E. COLOMBO

Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
E. SCHAUS

Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
J. LUNS

Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato,

Vista la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, in appresso denominata la Convenzione, e in particolare il Titolo II relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica,

Vista la decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, del 23 ottobre 1962 che fissa in 70 milioni di unità di conto gli aiuti a favore dei paesi e territori d'oltremare associati che mantengono relazioni particolari con la Francia ed i Paesi Bassi, in appresso denominati paesi e territori d'oltremare e dei Dipartimenti francesi d'oltremare,

Considerando che è necessario fissare le modalità di dotazione del Fondo Europeo di Sviluppo, nonchè i contributi degli Stati membri a tale dotazione,

Considerando, altresì, che deve essere determinata la procedura di approvazione delle domande di finanziamento e le condizioni di esecuzione finanziaria di controllo dell'impiego degli aiuti,

Previa consultazione della Commissione della Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I

DOTAZIONE DEL FONDO
E RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO

Articolo 1.

1. Gli Stati membri istituiscono un fondo chiamato « Fondo Europeo di Sviluppo ».

2. Essi mettono a disposizione dell'organo di gestione del Fondo un importo di 730 milioni di unità di conto, suddiviso come segue:

Belgio	69	milioni
Repubblica federale di Germania .	246,5	»
Francia	246,5	»
Italia	100	»
Lussemburgo	2	»
Paesi Bassi	66	»

3. L'importo di 730 milioni di unità di conto è impiegato, fino a concorrenza di 680 milioni di unità di conto, sotto forma di aiuti non rimborsabili; la rimanenza viene impiegata sotto forma di prestiti a condizioni speciali.

4. All'importo di 730 milioni di unità di conto si aggiungono, sino a concorrenza di 70 milioni di unità di conto, prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto; per questi prestiti sono concessi, sulle risorse del Fondo, abbuoni di interesse alle condizioni di cui all'articolo 19 della Convenzione.

Articolo 2.

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e successivamente prima del 1° settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impegni da effettuare durante ciascun esercizio finanziario.

2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessità di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle anticipazioni di cui all'articolo 20 della Convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste dei contributi che determinerà la loro esigibilità e le cui modalità di versamento da parte degli Stati membri sono determinate dal Regolamento finanziario di cui all'articolo 18. La Commissione sottopone detto scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 11 del presente Accordo.

Qualora i contributi siano insufficienti a far fronte alle effettive necessità del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone al Consiglio, che si pronuncia entro il termine di un mese, proposte di versamenti complementari.

3. Nello stabilire ciascuno scadenzario sarà tenuto conto delle rimanenze dei contributi anteriormente versati in base alla Convenzione, che ancora appaiono, a tale data, nei conti speciali di cui al paragrafo 4, nonché delle disponibilità di tesoreria del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, allegata al Trattato.

4. I fondi, sino al loro impiego, da parte della Commissione, per il finanziamento di progetti o programmi adottati alle condizioni fissate dagli articoli da 9 a 12 del presente Accordo, rimangono depositati sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa secondo le modalità fissate dal Regolamento finanziario di cui all'articolo 18 del presente Accordo.

5. I fondi, a decorrere dalla data della loro esigibilità e per la durata del suddetto deposito, conservano il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno della loro esigibilità in rapporto all'unità di conto definita nel Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione.

Articolo 3.

Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate sino a totale esaurimento secondo le stesse modalità previste dalla Convenzione e dal presente Accordo.

Tuttavia, le eventuali rimanenze degli aiuti per la produzione i quali, secondo l'articolo 27, paragrafo 2, del Protocollo n. 5 saranno soppressi al più tardi allo scadere della Convenzione, saranno destinate ad altre forme di aiuti, secondo la procedura prevista dall'articolo 29, paragrafo 4 di detto Protocollo.

Allo scadere della Convenzione, gli Stati membri si impegnano a versare, alle condizioni previste dall'articolo precedente, la parte dei loro contributi che non è ancora stata richiesta.

Articolo 4.

Salvo decisione contraria del Consiglio presa all'unanimità, tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati associati, dei paesi e territori d'oltremare nonché dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.

Articolo 5.

1. Qualora, allo scadere dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, gli Stati membri ritenessero che la mancanza di garanzie ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 dello statuto della Banca non ha permesso a quest'ultima di concedere agli Stati associati prestiti per un importo sufficientemente elevato, potrebbe essere concessa una garanzia per talune domande di prestiti, a condizioni da determinare.

2. Le modalità e la portata della garanzia congiunta degli Stati membri saranno precisate di comune accordo quando si verificherà l'eventualità di cui sopra.

3. Detta garanzia, data caso per caso, si limiterà alla copertura dei rischi politici incorsi da prestiti concessi su richiesta degli Stati associati.

4. Gli oneri finanziari risultanti per la Comunità da tale garanzia sono ripartiti proporzionalmente alla partecipazione degli Stati membri al capitale della Banca.

Articolo 6.

Quando i prestiti della Banca sono accompagnati da abbuoni di interessi, gli importi necessari al pagamento di questi abbuoni sono imputati al Fondo, o in mancanza di un simile Fondo, alle somme incassate a titolo di ammortamento e di interessi dei prestiti a condizioni speciali.

Qualora le risorse summenzionate non permettessero di coprire queste spese, queste ultime saranno prese a carico degli Stati membri proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale della Banca.

Articolo 7.

L'importo di cui all'articolo 1 è ripartito come segue:

1. 730 milioni di unità di conto destinati agli Stati associati, di cui:

— 666 milioni: fino a concorrenza di 620 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

— fino a concorrenza di 64 milioni sotto forma di prestiti della Banca;

2. 70 milioni di unità di conto destinati ai paesi e territori d'oltremare e ai dipartimenti francesi d'oltremare, di cui:

— 64 milioni: fino a concorrenza di 60 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

— fino a concorrenza di 6 milioni sotto forma di prestiti della Banca.

Articolo 8.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 18.

CAPITOLO II

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Articolo 9.

1. La Commissione istruisce i progetti o programmi che le sono presentati dagli Stati associati, alle condizioni di cui all'articolo 21 della Convenzione e al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, e dagli Stati membri o dalle autorità competenti per quanto riguarda i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare. Essa elabora per questi progetti o programmi proposte di finanziamento sotto forma di aiuti non rimborsabili o sotto forma di prestiti a condizioni speciali, oppure, contemporaneamente, sotto entrambe le forme.

2. Quando la Commissione ritiene che un progetto possa essere finanziato mediante prestiti a condizioni speciali, trasmette il fascicolo alla Banca, affinchè la istruzione possa essere condotta dalla Commissione e dalla Banca.

3. Se la Banca esprime un parere favorevole alla concessione di questo prestito, sottopone un piano di finanziamento alla Commissione.

4. Se la Banca ritiene che il progetto non possa essere oggetto di un tale prestito, ne avvisa la Commissione che può ritirare il progetto, o proporne il finanziamento mediante un aiuto non rimborsabile, oppure adire il Comitato di cui all'articolo 11. Questo Comitato consulta allora la Banca.

5. La Banca sottopone alla Commissione le proposte di concessione di abbuoni d'interessi. La Commissione elabora al riguardo proposte di finanziamento.

Articolo 10.

Le condizioni della partecipazione della Banca alla gestione dei prestiti a condizioni speciali saranno oggetto di mandati della Comunità alla Banca. Questi mandati sono approvati in base a progetti della Commissione, alle condizioni previste dall'articolo 11.

Articolo 11.

1. E' istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri al quale sono comunicate, per parere, le proposte di finanziamento di cui all'articolo 9, eventualmente accompagnate da un fascicolo preparato dalla Banca.

Il Comitato è presieduto da un Rappresentante della Commissione.

Il Segretariato è assicurato dalla Commissione.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato.

Un Rappresentante della Banca assiste ai lavori del Comitato.

2. Il Comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata di 67 voti. Gli Stati membri dispongono rispettivamente di:

Belgio	10 voti
Repubblica federale di Germania	33 »
Francia	33 »
Italia	14 »
Lussemburgo	1 »
Paesi Bassi	9 »

Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato sono sottoposte per decisione alla Commissione.

3. La Commissione, qualora decida di non seguire il parere espresso dal Comitato o in mancanza di un parere favorevole del Comitato, può ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire il Consiglio che decide alla maggioranza qualificata prevista nel paragrafo 2.

Articolo 12.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, sono oggetto di decisione presa all'unanimità:

— le proposte di concessione di prestiti a condizioni speciali ad una impresa privata;

— le proposte di concessione di abbuoni di interessi sui prestiti accordati dalla Banca.

CAPITOLO III

ESECUZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DELL'IMPIEGO DEGLI AIUTI

Articolo 13.

Fatti salvi i mandati attribuiti alla Banca, di cui all'articolo 10, la Commissione cura l'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo ed effettua i pagamenti, in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 18.

Articolo 14.

1. Per la durata del presente Accordo, il Consiglio decide all'unanimità della destinazione delle somme incassate a titolo dei rimborsi in capitale e dei pagamenti in interessi dei prestiti a condizioni speciali, nonché della loro eventuale nuova attribuzione agli Stati associati.

2. Successivamente, e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 6, il Consiglio decide all'unanimità se tali somme debbano essere rimborsate agli Stati membri o destinate dalla Comunità ad altre operazioni.

Articolo 15.

Il regolamento finanziario di cui all'articolo 18 preciserà le condizioni alle quali saranno assegnati gli altri eventuali introiti del Fondo diversi da quelli contemplati nell'articolo precedente.

Articolo 16.

La Commissione si accerta delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità finanziati dal Fondo sono impiegati dagli Stati associati, dai paesi e territori d'oltremare o dai dipartimenti francesi d'oltremare beneficiari. Essa ne informa il Consiglio periodicamente, almeno una volta all'anno. Il Consiglio prende le decisioni che si rivelassero necessarie alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 17.

1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo.

2. La Commissione di controllo prevista dall'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate nel regolamento finanziario di cui all'articolo 18.

3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.

Articolo 18.

Le disposizioni d'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.

Art. 19.

1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta Convenzione nonché dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962.

2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione di progetti finanziati nel quadro del Fondo di cui al paragrafo precedente, la Commissione potrà presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite dall'articolo 11.

Articolo 20.

Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione. Esso è concluso per la stessa durata della Convenzione.

Articolo 21.

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

Per Sua Maestà il Re dei Belgi:

H. FAYAT

Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

W. SCHEEL

Per il Presidente della Repubblica Francese:

R. TRIBOULET

Per il Presidente della Repubblica Italiana:

E. COLOMBO

Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:

E. SCHAUS

Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

J. LUNS

Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei Paesi del Benelux

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Desiderando stabilire le condizioni d'importazione di caffè verde nei Paesi del Benelux applicabili a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione d'Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità,

Hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

S. E. HENRY FAYAT, Ministro, Aggiunto agli affari esteri

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

S. E. WALTER SCHEEL, Ministro della Cooperazione economica

Il Presidente della Repubblica francese:

S. E. RAYMOND TRIBOULET, Ministro della cooperazione

Il Presidente della Repubblica italiana:

S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del tesoro

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:

S. E. EUGENE SCHAUS, Ministro degli affari esteri e del commercio estero

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli affari esteri

I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

Le importazioni nel Benelux di caffè verde in provenienza dai paesi terzi saranno effettuate alle seguenti condizioni:

1) Fino al termine della seconda tappa: dazio doganale del 2 per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi;

2) Durante la terza tappa: dazio doganale del 5 per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi;

3) Alla fine del periodo transitorio: applicazione della tariffa doganale comune.

Articolo 2.

Il presente Protocollo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Protocollo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le disposizioni del primo comma, alla medesima data della Convenzione di Associazione.

FATTO a Yaoundé, il venti luglio millenovecentosessantatre.

Per Sua Maestà il Re dei Belgi:
H. FAYAT

Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
W. SCHEEL

Per il Presidente della Repubblica Francese:
R. TRIBOULET

Per il Presidente della Repubblica Italiana:
E. COLOMBO

Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
E. SCHAUS

Per Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
J. LUNS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SARAGAT

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(2151972) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.